



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 20 luglio 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado dell'Emilia Romagna per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroga, e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare a sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con effetti, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico trasmette tramite posta elettronica o registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo online e sul sito web istituzionale della Scuola.
2. Il Collegio dei docenti individua, su proposta del Dirigente scolastico, come previsto dal Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020, i referenti Covid ed i suoi sostituti in ogni singola sede di struttura. Tali funzioni sono accompagnate da un'apposita Commissione, avente il compito di coordinare e di monitorare le attività di prevenzione, protezione e formazione del personale scolastico e degli studenti.
3. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - a. assicurino la pulizia giornaliera, la sanificazione e l'aerazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - c. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a. utilizzare la mascherina¹ in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. in presenza di alcune forme di disabilità²; durante l'attività fisica o la pausa pasto degli intervalli). Evitare di toccare con le mani il viso e la mascherina;
 - b. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitando il contatto fisico e gli assembramenti (soprattutto in entrata, in uscita e durante gli intervalli). Agli alunni non è consentito spostarsi dal banco o dalla postazione di laboratorio assegnati;
 - c. rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - d. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare:
 - prima di accedere a qualunque locale (aule, laboratori, bagni, uffici);
 - subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 - dopo aver usato i fazzoletti;
 - prima e dopo aver mangiato;
 - prima di accedere e di toccare le maniglie/interruttori.
 - e. utilizzare libri, quaderni, materiale di cancelleria personale (penna, gomma, matita, materiali per i laboratori).
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti a garantire una frequente aerazione dei locali della scuola, (i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio). I docenti garantiscono l'aerazione delle aule durante le lezioni.
 3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, si applicherà quanto previsto dal protocollo n. 58/2020 dell'ISS.
 4. Si consiglia a tutti i componenti della comunità scolastica di utilizzare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 (ad esempio raffreddore o tosse). In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

¹ Per il personale scolastico è fatto obbligo l'uso della mascherina chirurgica. Gli studenti dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso" come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.

² In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (morc08000g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
6. È comunque obbligatorio:
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a contenere i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in modalità a distanza su prenotazione dei genitori tramite registro elettronico, nell'ora di ricevimento dei docenti.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono attenersi a quanto previsto dalle *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"* del 21 agosto 2020 (rapporto ISS COVID-19 n.58/2020), secondo quanto riportato all'art. 15 del presente Regolamento.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate sulla base delle disposizioni contenute nelle *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"* del 21 agosto 2020 (rapporto ISS COVID-19 n.58/2020), come riportato specificamente all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede principale di via Schiocchi, 110, la sede distaccata presso l'IIS Guarini di via Corassori, 95 e la palestra Palanderlini di via Vellani Marchi, 87. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. La sede principale, composta dagli edifici A e B, è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei punti di ingresso ed uscita (indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale) attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle

- rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Per l'abbinamento delle classi ai settori ed ai punti di accesso ed uscita, si rimanda all'allegato n. 1.
3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola e/o chiedendo il permesso all'insegnante;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.
 4. Per ridurre il numero complessivo di studenti in possibilità di contatto, si organizzano gli intervalli come segue:
 - differenziazione e alternanza della tipologia di intervallo (in aula o negli spazi esterni);
 - nel primo intervallo le classi di alcuni settori dovranno obbligatoriamente abbandonare l'aula, seguire il percorso indicato verso la propria uscita (stesso ingresso dell'entrata) e sostare in un'area esterna loro assegnata, mentre le altre del settore adiacente fruiranno dell'intervallo in classe;
 - nel secondo intervallo fruiranno degli spazi esterni le classi dei settori che hanno trascorso la precedente ricreazione in aula;
 - negli spostamenti concessi durante l'intervallo gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina; una volta raggiunta l'area esterna assegnata si potrà togliere la mascherina solo se la distanza è rispettata oppure per mangiare o bere. In aula è consentito togliere la mascherina solo se la distanza è rispettata.
 - gli studenti compilano la lista di prenotazione delle merende per entrambi gli intervalli, tramite il rappresentante di classe, entro le ore 8:30, raccogliendo la quota esatta. È compito del gestore del bar effettuare il ritiro delle liste e del denaro e la consegna le merende;
 - in caso di pioggia o di condizione atmosferiche avverse, tutte le classi svolgeranno gli intervalli nelle rispettive aule;
 - durante gli intervalli la sorveglianza è affidata ai docenti in orario.
 5. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia e mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti.
 6. La fruizione delle aule insegnanti e delle altre aule dotate di pc e stampante è consentita nel rispetto delle distanze interpersonali e dell'uso della mascherina. È severamente vietato modificare la sistemazione degli arredi predisposta per ciascun ambiente.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici è consentito a partire dalle ore 7:40. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti

- devono attendere il suono della campana di ingresso, fuori dai rispettivi cancelli, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. Al suono della campanella di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule assegnate attraverso gli accessi e i percorsi previsti in maniera ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito sostare nelle aree cortilive interne alla recinzione. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco.
2. Le classi che hanno scienze motorie alla prima ora entrano dal settore assegnato e si recano nella loro aula. Sarà il docente, dopo aver fatto l'appello in aula, ad accompagnare le classi in palestra e a riaccompagnarle in aula al termine della lezione.
 3. A partire dalla campanella di ingresso, i collaboratori scolastici assicurano il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.
 4. Per la durata dell'emergenza Covid-19, tenendo conto delle difficoltà dei trasporti e del tempo necessario ad un ordinato afflusso, in deroga al regolamento per le entrate e le uscite, i docenti accoglieranno in classe le studentesse e gli studenti che arriveranno dopo le ore 8.15. I consigli di classe valuteranno la frequenza e le motivazioni dei ritardi di ciascuno studente, fermo restando la possibilità di adottare le sanzioni previste dal suddetto Regolamento.
 5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un'evacuazione ordinata nel rispetto del distanziamento fisico e sono organizzate, dal lunedì al venerdì, su due orari differenti a seconda del settore (ore 13:00 e ore 14:00). Il sabato le classi di alcuni settori usciranno alle ore 11:55, mentre quelle dei rimanenti alle ore 12:00. In riferimento a quest'ultimo caso, sulle cattedre delle aule sarà affisso mensilmente, a rotazione, l'orario di uscita a cui i docenti dovranno far riferimento.
 6. Le classi che all'ultima ora si trovano nei laboratori e nelle aule video seguiranno per l'uscita il percorso previsto per quell'ambiente.
 7. A partire dalla prima campanella di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti dovranno sempre mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola il posizionamento della cattedra rispetta la distanza minima di due metri dai primi banchi e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da appositi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno svolgono la loro lezione nelle postazioni didattiche assegnate.
3. Ai docenti di sostegno è consentito prendere posto vicino agli studenti, solo per un periodo di tempo limitato allo svolgimento di una specifica attività didattica, con dotazione di mascherina e visiera.
4. Durante le attività didattiche svolte in aula, laddove sussista il metro di distanza interpersonale, le studentesse e gli studenti possono abbassare la mascherina, purché permangano al loro posto.

5. Nel corso delle attività svolte in palestra, gli studenti devono indossare la mascherina durante le operazioni di ingresso e di uscita, nonché all'interno dello spogliatoio. E' consentito loro, invece, non indossarla durante l'attività fisica, qualora sussista il distanziamento interpersonale di due metri. Lo spogliatoio può essere utilizzato esclusivamente per il cambio della maglia e delle scarpe. Non è consentito usare docce e lavandini.
6. Nel corso delle attività svolte in laboratorio le studentesse e gli studenti sono tenuti ad indossare sempre la mascherina. Gli insegnanti di laboratorio saranno dotati di mascherina e visiera paraschizzi durante le attività laboratoriali, nel caso in cui debbano operare vicino agli studenti.
7. Durante eventuali tragitti a piedi per raggiungere teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro o, laddove ciò non fosse possibile, indossare la mascherina. Nei luoghi raggiunti si è tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici è consentito una persona alla volta. Se occupati, disporsi all'esterno in una fila ordinata e distanziata. Prima di uscire dal bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e al locale bar

1. L'accesso ai distributori automatici della scuola e al locale bar è consentito solo al personale scolastico rispettando le norme affisse.
2. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici e al locale bar.

Art. 11 - Accesso ai laboratori e alla palestra

1. I laboratori di informatica vengono utilizzati per metà della capienza, con integrazione di laboratori mobili su carrello dotato di pc portatili.
2. Nei laboratori di confezione le macchine vengono disposte garantendo il mantenimento della distanza di un metro.

3. Per i laboratori di modello vengono attrezzate aule miste con banconi. Ogni classe occupa due aule in orario pomeridiano e, a rotazione, quando libere dalle lezioni curricolari del mattino.
4. Per le attività di educazione fisica ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.
5. Qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata aerazione mantenendo costantemente (o il più possibile) aperte le porte esterne e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. È possibile lo svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché delle riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
2. Quando le riunioni sono convocate in presenza si svolgeranno all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e sotto sorveglianza del docente in orario.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, in tutte le aule e laboratori e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e un sacchetto monouso per i fazzoletti usati.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione degli ambienti didattici

- ❖ Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- ❖ In ogni aula è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e materiale di pulizia (carta e detersivo igienizzante) con cui il docente può trattare, anche nel corso della giornata lavorativa, la postazione e gli oggetti di uso.
- ❖ Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- ❖ Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
- ❖ Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate quotidianamente. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
- ❖ L'uso delle tastiere e dei mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico è possibile solo dopo aver igienizzato le mani. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati dai docenti di scienze motorie alla fine di ogni lezione.
- ❖ Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- ❖ Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche

Così come previsto dalle *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”* del 21 Agosto 2020 (rapporto ISS COVID-19 n.58/2020), le persone sintomatiche all'interno dell'Istituto Scolastico sono gestite secondo le modalità di seguito indicate.

Sono individuate tre aule dedicate all'isolamento di coloro che mostrino sintomatologia riferibile al virus in attesa del trasferimento a casa: una nell'edificio A, una nell'edificio B e una presso la sede dell'Istituto G. Guarini. È vietato l'accesso in tali spazi per svolgere qualsiasi altro tipo di attività, anche se dovessero risultare liberi.

1. UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SOSPETTO SARS-COV-2 POSITIVI

1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno dentro un sacchetto chiuso di cui dovrà essere normalmente munito.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG³ per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP⁴.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti

³ **PLS** - Pediatra di Libera Scelta; **MMG** - Medico di Medicina Generale

⁴ **DdP** - Dipartimento di Prevenzione

l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede, a seconda che il test sia positivo, negativo o altra patologia, come indicato nell'ultima parte del punto 1.1 del presente articolo.

1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato, a seconda che il test sia positivo o negativo, come indicato nell'ultima parte del punto 1.1 del presente articolo.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede, a seconda che il test sia positivo o negativo, come indicato nell'ultima parte del punto 1 del presente articolo.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

1.6 Catena di trasmissione non nota

- Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

- Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano

di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

2. UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi:

➤ Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

➤ Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

➤ Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti

della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

3. ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Faranno parte integrante del presente regolamento le direttive che verranno fornite dalle autorità competenti.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. La possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni in condizioni di fragilità dovrà essere concertata tra i referenti scolastici per COVID-19 e DdP (AUSL), in accordo con il pediatra e/o il medico, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. (Come previsto dalle *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"* del 21 Agosto 2020 - rapporto ISS COVID-19 n.58/2020).

Art. 17 - Sanzioni disciplinari

Il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è condizione necessaria per la convivenza e la sicurezza nella comunità scolastica e necessita della responsabilità e della collaborazione di tutti i soggetti che ne fanno parte, al fine di ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov2.

Ad integrazione del regolamento di disciplina dell'Istituto, al fine di garantire il rispetto delle norme qui contenute, si adottano le seguenti sanzioni, secondo un criterio di proporzionalità connesso alla gravità dell'infrazione compiuta e alla eventuale reiterazione.

Dopo un primo richiamo verbale, in caso di reiterazione dei seguenti comportamenti, si procede ad annotazione sul registro nei confronti dello studente che:

- non abbia indosso la mascherina nelle situazioni prescritte;
- non osservi la distanza interpersonale,
- non igienizzi le mani nelle situazioni prescritte
- sposti la posizione dei banchi o/e della cattedra
- contribuisca alla creazione di assembramenti.

A seguito dell'annotazione sul registro, in caso di reiterazione dei suddetti comportamenti, il Consiglio di classe procede alla sospensione da 1 a 3 giorni.

Nei casi in cui in cui lo studente:

- sia sottoposto ad obbligo di quarantena in seguito ad esito positivo di test o a contatti con altre persone affette da SARS-CoV-2, entri nell'edificio scolastico,
- si rifiuti reiteratamente di indossare la mascherina,

si adotta la sanzione massima prevista dal regolamento di disciplina (C5), che consiste nella sospensione oltre i 15 giorni fino all'allontanamento dalla scuola.

In attesa dell'eventuale fornitura ministeriale di mascherine chirurgiche, ovvero qualora la loro distribuzione sia già avvenuta, in caso di mancanza di mascherina, l'Istituto provvede in via del tutto eccezionale a fornirla allo studente per consentirgli l'accesso all'edificio scolastico. Tale dimenticanza verrà segnalata sul registro elettronico e può ripetersi al massimo una seconda volta. Alla terza dimenticanza lo studente non sarà ammesso in classe.

Allegati al presente Regolamento

Allegato I – Abbinamento delle classi ai settori ed ai punti di accesso ed uscita

Allegato II – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Allegato III – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Allegato IV - Schema protocollo anti-Covid

ALLEGATO I – Abbinamento delle classi ai settori ed ai punti di accesso ed uscita

| INGRESSI ESTERNI | INGRESSI PLESSI | EDIFICIO / PIANO | SETTORE (colore) | CLASSI | AULE |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------|
| CANCELLO A cancello Moda Via Schiocchi, 110 | 1 | Edificio B Piano terra | GRIGIO | 3M | 04 |
| | | | | 2T | 05 |
| | | | | 5M | 06 |
| | | | | 4F | 07 |
| | | | | 1G | 08 |
| | 1-bis (scala antincendio) | Edificio B Primo piano | ROSSO | 1H | 104 |
| | | | | 3H | 105 |
| | | | | 1F | 106 |
| | | | | 5F | 108 |
| | | | | 2F | 107 |
| | 1-ter (scala antincendio) | Edificio B Secondo piano | ARANCIONE | 5G | 207 |
| | | | | 3F | 206 |
| | | | | LABORATORI 205, AULE MODELLO 203 E 204 | |
| | 7 (scala antincendio) | Edificio A primo piano | MARRONE | 3B | 110 |
| | | | | 3D | 111 |
| | | | | 2Q | 112 |
| | | | | 1Q | 114 |
| | | | | 1M | 115 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2R | 116 | |
| | | | | 2M | 118 | |
| CANCELLO B | 6 | Edificio A piano terra | GIALLO | 2B | 39 | |
| | | | | 1B | 41 | |
| | | | | 1A | 71 | |
| | | | | 1L | 72 | |
| | | | | LABORATORI D, D2, F, SIMULIMPRESA | | |
| | | | | AULA VIDEO 2 | | |
| CANCELLO C cancello Cattaneo via Schiocchi, 110 | 2 | Edificio A Piano terra | BLU | 4C | 54 | |
| | | | | 2C | 55 | |
| | | | | 2D | 56 | |
| | | | | 3OSS | 57-58 | |
| | | | | 4OSS | 60-61 | |
| | | | | 5OSS | 59 | |
| | | | | LABORATORI C, OSS, AULE SOSTEGNO | | |
| CANCELLO D cancello via Vellani Marchi | 3 | Edificio A Piano terra | VERDE | 2A | 27 | |
| | | | | 3C | 77 | |
| | | | | 3A | 78 | |
| | | | | LABORATORI G, H, AULA VIDEO 1 | | |
| | | | Edificio A Primo piano | VERDE | 1N | 124 |
| | | | | | 2N | 123 |
| | | | | | 4A | 98 |
| | | | | | 4B | 99 |
| | | | | | 1P | 121 |
| | | | | | 1C | 122 |
| | | | | | 4D | 105 |
| | 5 | | Edificio A Piano primo | VIOLA | 2P | 51bis |
| | | | | | 2L | 51 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|----|-----|
| | (scala antincendio) | | | 5C | 89 | |
| | | | | 5A | 90 | |
| | | | | BIBLIOTECA | | |
| CANCELLO F Cancello pedonale palestra | 8 | Edificio B Piano terra | AZZURRO | 4R | 02 | |
| | | | | 2H | 03 | |
| | | | | 4M | 09 | |
| | | | | Edificio B Primo piano | 3G | 102 |
| | | | | | 4G | 103 |
| | | | | | 2G | 109 |
| | | | | Edificio B Secondo piano | 5H | 208 |

| INGRESSI ESTERNI | INGRESSI PLESSI | EDIFICIO / PIANO | SETTORE (colore) | CLASSI | AULE |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|------|
| IIS GUARINI | INGRESSO PRINCIPALE | Piano terra | FUCSIA | 5P | 500 |
| | | | | 3L | 501 |
| | | | | 5L | 516 |
| | | | | 5N | 503 |
| | | | | 3P | 504 |
| | | | | 4P | 505 |
| | | | | 3N | 506 |
| | | | | 4L | 507 |
| | | | | 4N | 508 |

| INGRESSI ESTERNI | INGRESSI PLESSI | EDIFICIO / PIANO | SETTORE (colore) | CLASSI | AULE |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-------------|
| CORSO SERALE CANCELLO D | 3 | Edificio A Piano terra | VERDE | 3S, 4S, 5S | 77 - 78 -27 |

ALLEGATO II – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, comunicazioni via mail e gestioni telefoniche con appuntamento.
- l'attività di front office nei confronti di utenti interni ed esterni:
 - per gli uffici DSGA, amministrazione e personale, si svolge nei pressi della postazione collocata nel corridoio, dotata di pannello in plexiglass, da cui si attende distanziati il proprio turno.
 - per l'ufficio didattica, il servizio viene reso esclusivamente attraverso gli sportelli, preferibilmente su prenotazione.

È fatto divieto di entrare senza appuntamento in tutti gli uffici, ad eccezione dell'ufficio tecnico dove l'accesso è consentito esclusivamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il personale tecnico e amministrativo:

- può togliere la mascherina nella propria postazione, quando la distanza minima dai colleghi è di almeno 1 metro.
- deve utilizzare materiale di cancelleria ad uso esclusivo. In caso contrario è necessario disinfettarlo prima e dopo l'uso;
- deve arieggiare i locali almeno ogni ora e per minimo 5 minuti.

ALLEGATO III – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici


Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Durante le attività di pulizia indossare i DPI (guanti e mascherina) facendo attenzione a non toccare il volto e in particolare gli occhi;
- Per tutta la durata dell'attività lavorativa lavarsi spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception e le altre postazioni nei diversi settori è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e materiale di pulizia (carta e detersivo igienizzante) con cui è possibile trattare, anche nel corso della giornata lavorativa, la postazione e gli oggetti di uso.

Si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- igienizzare le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile): maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore con disinfettanti contenenti alcol o a base di cloro (candeggina). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. In tal senso si manterrà costantemente compilato il "REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI";
- la pulizia di servizi igienici deve essere eseguita con cura e le finestre dei bagni devono essere sempre aperte;
- il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati;
- per i lavoratori addetti alla reception: igienizzare l'apparecchio telefonico con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno, a cura di chi lo ha utilizzato;
- assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, al rientro lavino le mani o le disinfettino con gel;
- nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno cinque minuti;
- quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

ALLEGATO IV – Schema protocollo anti-Covid



Verbale dell'8/09/2020 - Delibera n°48